

Regolamento elettorale

Art. 1

Il Consiglio Direttivo apre le procedure elettorali almeno 9 (nove) mesi prima dalla scadenza del mandato dello stesso, nominando una Commissione Elettorale.

La Commissione elettorale è composta di tre membri. I suoi compiti sono l'organizzazione delle elezioni, la raccolta e la verifica dei risultati oltre a quanto di seguito specificato.

Le modalità di svolgimento delle elezioni devono:

- rendere inequivocabile l'espressione di volontà da parte dell'elettore;
- evitare che il voto possa essere riconoscibile.

Art. 2

Al Consiglio Direttivo dell'ASIGC possono candidarsi i soci maggiorenni.

A Collegio dei Proviviri possono candidarsi i soci con almeno quaranta anni di età e quindici anni di iscrizione all'ASIGC, anche non consecutivi.

I requisiti d'età e/o degli anni di iscrizione devono essere rispettati al momento della presentazione della candidatura.

I candidati devono essere in regola con la quota associativa al momento della presentazione della candidatura.

Art. 3

La candidatura va presentata telematicamente (e-mail o PEC) alla Commissione Elettorale agli indirizzi e-mail che saranno comunicati, indicando:

- Nome;
- Cognome;
- Luogo e data di nascita;
- Indirizzo postale ed e-mail.
- Codice ICCF

La candidatura deve essere fatta pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web (Organo Ufficiale dell'Associazione), accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

È facoltà del candidato accompagnare la propria candidatura con una breve presentazione da pubblicare sul sito dell'Associazione (max. 500 parole).

La Commissione Elettorale, concluse le verifiche dei candidati (entro trenta giorni), procederà alla pubblicazione sul sito ASIGC dell'elenco dei Candidati e delle eventuali presentazioni.

I curriculum inviati non potranno essere oggetto di modifiche o integrazioni dopo la pubblicazione. Eventuali errori dovranno essere segnalati alla Commissione Elettorale entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.

Il Consiglio Direttivo, qualora il numero dei candidati al Consiglio Direttivo fosse inferiore a 9 e quello per il Collegio dei Probiviri inferiore a 3, potrà riaprire per massimo quindici giorni le candidature.

Art. 4

I Soci con diritto di voto sono tutti i soci maggiorenni alla data di apertura delle votazioni e che abbiano versato la quota associativa almeno tre mesi prima della stessa data.

La Commissione Elettorale invia a tutti i soci con diritto di voto una comunicazione che attesta l'inserimento del socio nell'elettorato attivo. Notizia della comunicazione viene pubblicata sul sito web (Organo Ufficiale dell'Associazione).

I soci che ritenessero di avere diritto di voto, e che non hanno ricevuto la comunicazione di cui sopra, devono comunicarlo entro 15 giorni alla Commissione Elettorale.

La lista dei soci in regola con la quota associativa viene fornita dal Tesoriere.

Il socio deve aver cura di verificare che il suo indirizzo e-mail sia noto all'Associazione ed in grado di ricevere messaggi.

Art. 5

È facoltà della Commissione Elettorale inviare comunicazioni ai soci tramite e-mail (ad esempio: informative sulle modalità di voto, per aggiornamento anagrafica etc.). Tali comunicazioni possono essere effettuate anche durante il periodo in cui si svolgono le elezioni.

Ai membri della Commissione Elettorale non è consentito inviare comunicazioni elettorali da account personali ma dovranno utilizzare unicamente indirizzi e-mail istituiti allo scopo.

Art. 6

Possono essere espressi:

- un massimo di quattro voti per il Consiglio Direttivo;
- un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri;
- è ammesso esprimere voti anche a favore di soci non compresi nell'elenco dei candidati;

Art. 7

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Elettorale, stabilisce la data di apertura e di chiusura delle votazioni.

La durata delle votazioni non potrà essere inferiore ai 15 giorni.

Art. 8

Qualora fosse necessario procedere all'elezione di un candidato ex-aequo, viene eletto quello con maggiore anzianità di presenza nell'ASIGC, anche non consecutiva.

A parità di anzianità, viene eletto il socio di maggiore età.

Art. 9

La Commissione elettorale, al termine delle votazioni:

- controlla, sull'elenco generale dei soci, la regolarità della posizione degli eletti;
- invia al Consiglio Direttivo un verbale con i voti riportati da ciascun candidato;
- i nomi, in ordine decrescente di voti, degli eletti

Art. 10

I neo Consiglieri si riuniscono, anche telematicamente, per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Nel periodo intercorrente tra la data delle elezioni e quella della prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente uscente o, nel caso di mancata rielezione di esso dal Vicepresidente uscente o, in mancanza, da un ex Consigliere (in ordine di anzianità di presenza in Consiglio Direttivo) o, infine, dal neo Consigliere che ha ottenuto più voti.